

Misure UE sulla lotta contro la tortura nell'ambito del commercio internazionale

Il rafforzamento del regolamento del 2005 che vieta lo scambio di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o esecuzioni in paesi terzi sarà sottoposto al voto della plenaria in ottobre a seguito di un compromesso raggiunto nel trilogico che accoglie gran parte delle raccomandazioni del PE. La relazione della commissione per il commercio internazionale (INTA), discussa in Aula nell'ottobre 2015, aveva riscontrato che le proposte iniziali della Commissione non erano abbastanza avanzate per affrontare le lacune della regolamentazione esistente.

Proposta della Commissione europea

Il [regolamento \(CE\) del Consiglio n. 1236/2005](#) ha stabilito un sistema completo per il controllo dello scambio di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o le esecuzioni. Da un canto, esso vieta il commercio di merci che potrebbero essere utilizzate esclusivamente per tali fini mentre, dall'altro, impone restrizioni e requisiti di autorizzazione sul commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per scopi sia legittimi che illegittimi. I due elenchi delle merci vietate e controllate sono stati modificati due volte dalla Commissione, ricorrendo ai suoi poteri di delega, al fine di tener conto dei nuovi sviluppi. Le organizzazioni della società civile hanno ripetutamente [criticato](#) il regolamento in quanto presenta scappatoie che consentono di effettuare commercio illegittimo e relativi servizi. Si è reso quindi necessario modificare il testo del regolamento stesso. Nell'elaborare [la sua proposta](#), la Commissione ha cercato di adottare un approccio equilibrato, basato sul principio che sarebbe opportuno adottare solo le restrizioni commerciali necessarie. La proposta ha emendato la definizione di tortura e maltrattamento; ha modificato il regime di esportazione per le sostanze medicinali che possono essere utilizzate nelle esecuzioni, introducendo un sistema di autorizzazione che compie una distinzione tra paesi terzi che hanno o meno abolito la pena di morte. Essa ha proibito inoltre l'intermediazione di merci vietate e di merci controllate qualora l'intermediatore sia consapevole del previsto uso illegittimo.

Emendamenti del Parlamento europeo

Facendo proprie le critiche della società civile, la [relazione INTA](#), elaborata da Marietje Schaake (ALDE, Paesi Bassi) e approvata in Aula nell'ottobre 2015, ha riscontrato che le nuove limitazioni commerciali proposte dalla Commissione non erano abbastanza ampie. Essa proponeva di trattare altri servizi come il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione nonché la pubblicità e la promozione, anche via internet, analogamente all'intermediazione (divieto in relazione a merci vietate e divieto condizionato per le merci controllate qualora il fornitore sia consapevole del loro uso illecito). Proponeva inoltre una clausola onnicomprensiva che consente alle autorità nazionali di decidere in merito alla necessità di un'autorizzazione all'esportazione per le merci che comportino il rischio sostanziale di essere utilizzate per tortura, maltrattamento o pene capitali. Prevedeva infine una clausola di revisione e un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.

Esito dei negoziati del trilogico

Dopo tre tornate negoziali di trilogico, nel maggio 2016 si è giunti ad un [testo di compromesso](#). Il compromesso riflette gran parte delle raccomandazioni formulate dalla relazione INTA, pur contenendo la clausola onnicomprensiva. La Commissione si era esplicitamente opposta alla clausola in quanto sarebbe stata contraria al principio di uniformità della politica commerciale dell'UE. Il compromesso introduce un



sistema di autorizzazione preventiva per l'intermediazione e l'assistenza tecnica in materia di merci controllate, anziché il divieto condizionale proposto dalla Commissione. In relazione alle merci escluse, sono vietati vari tipi di servizi, fra cui la pubblicità e la promozione, nonché la fornitura di assistenza tecnica come pure il transito sul territorio dell'Unione. La prestazione di servizi finanziari, assicurazione o riassicurazione, come richiesto dalla relazione INTA, non rientra nel divieto, ma gli Stati membri possono adottare misure al riguardo. Viene introdotto un meccanismo di revisione, che si applica ogni cinque anni, anziché i tre anni richiesti dal PE. Come proposto dal PE, il compromesso include la creazione di un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e l'adozione di orientamenti di migliori pratiche riguardanti la verifica dell'uso finale.

Per maggiori informazioni, cfr. la nostra nota sulla proposta: [Lotta contro il commercio di strumenti per la tortura e le esecuzioni](#).